



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 20 gennaio 2011

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali FIESA,
ANVA, FIEPeT, UNERBE

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4255.11/2011 GDA

Oggetto: Nuove norme in materia di indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, del luogo di origine o provenienza.

Si comunica che la 13^a Commissione permanente (Agricoltura), alla Camera dei Deputati, in sede legislativa, ha definitivamente approvato il disegno di legge C2260-bis B, ora in attesa di pubblicazione, recante **“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”**.

Punto focale della legge è l'art. 4, che dispone in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, prevedendo **l'obbligo dell'indicazione, nell'etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati, del luogo di origine o di provenienza e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).**

Efficacia delle norme in materia di indicazione obbligatoria dell'origine o provenienza
--

Le nuove norme previste dall'art. 4 avranno comunque effetto solo decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di attuazione, approvati dai Ministeri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza Unificata e sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione dei prodotti alimentari, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e previo espletamento della procedura di cui agli artt. 4, par. 2, e 19 della Direttiva 2000/13/CE.

Detta procedura stabilisce che le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari - e non ai prodotti alimentari in generale - possono prevedere altre indicazioni oltre a quelle obbligatorie previste dall'art. 3 della medesima Direttiva. Quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione che preveda dette ulteriori indicazioni, comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi; in tal caso la Commissione, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro, consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal *regolamento (CE) n. 178/2002*; lo Stato che ha approvato le norme che prevedono le ulteriori indicazioni obbligatorie può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine di novanta giorni, avvia apposita procedura, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

I decreti interministeriali provvederanno a definire:

- le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'origine o provenienza;
- le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o provenienza del territorio nazionale;
- relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione obbligatoria dell'origine o provenienza.

Il procedimento relativo all'approvazione dei decreti dovrà essere attivato, in sede di prima applicazione della nuova normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge: ciò potrebbe comportare un avvio dell'iter di approvazione dei decreti entro i sessanta giorni, ma una conclusione dello stesso a data indeterminata. Solo decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore di detti decreti, come si è dianzi detto, gli obblighi avranno effetto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti interministeriali approvati, è abrogato l'art. 1-bis del DL 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge n. 204/2004, il quale prevedeva (fin dal 2004!) l'approvazione, da parte dei Ministeri summenzionati, delle norme di attuazione dell'obbligo di indicazione in etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, norme poi mai approvate in concreto.

Il contenuto degli obblighi

Il primo comma dell'art. 4 prevede l'obbligo di riportare in etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109¹, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Ciò al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione.

Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

¹ **Indicazioni obbligatorie:** denominazione di vendita; elenco degli ingredienti; quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, quantità nominale; termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, data di scadenza; nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; istruzioni per l'uso, ove necessario; luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 109/92.

Inoltre, in caso di obbligo dell'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è altresì obbligatorio indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni dell'art. 4 e dei decreti di attuazione previsti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.**

L'art. 5 della legge approvata prevede inoltre che per i prodotti alimentari ottenuti da materie prime agricole le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

L'omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 22 del citato codice e, come tale, pratica scorretta e dunque vietata.

In tal caso, spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 27 del Codice, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibire la continuazione della pratica commerciale scorretta ed eliminarne gli effetti ed eventualmente disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria, laddove sussista particolare urgenza. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, la stessa applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, ne vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. **Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i consequenziali provvedimenti, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.** È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile e, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Controlli

Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spetta alle Regioni disporre i controlli sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 e dei decreti attuativi, estendendoli a tutte le filiere interessate.

Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti ed ogni azioni prevista dalla legge, sono assegnate funzioni di controllo in materia anche al Corpo forestale dello Stato.

Norme diverse

Oltre alle descritte norme, relative agli artt. 4 e 5, la legge contiene ulteriori disposizioni, concernenti:

- art. 1: l'estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera e di distretto, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

- art. 2: il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e l'istituzione del "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata": trattasi di un Sistema finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Ciò dovrebbe assicurare che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, cioè ad un sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. L'adesione al Sistema è prevista come volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnino ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongano ai relativi controlli.
- art. 3: disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio delle sementi e degli oli;
- art. 6: misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi;
- art. 7: disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala.

Cordiali saluti.

Giuseppe Dell'Aquila

